



# **Ordinanza ingiunzione nei confronti di Liceo Artistico Statale di Napoli - 6 febbraio 2020 [9283029]**

**[VEDI ANCHE NEWSLETTER DEL 6 MARZO 2020](#)**

[doc. web n. 9283029]

**Ordinanza ingiunzione nei confronti di Liceo Artistico Statale di Napoli - 6 febbraio 2020**

Registro dei provvedimenti  
n. 27 del 6 febbraio 2020

## **GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito RGPD);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell'8/5/2019 e in [www.gdpd.it](http://www.gdpd.it), doc. web n. [9107633](#) (di seguito "Regolamento del Garante n. 1/2019");

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

## **PREMESSO**

### **1. Introduzione**

Questa Autorità ha ricevuto un reclamo da parte del sig. XX in relazione alla pubblicazione, sul sito web istituzionale del Liceo Artistico Statale di Napoli di una vecchia graduatoria d'Istituto relativa a personale docente contenente, oltre al proprio recapito telefonico di casa, al numero di cellulare e al codice fiscale della moglie, informazioni personali relative a circa 1000 docenti (codice fiscale, recapiti telefonici, indirizzi di residenza e indirizzi e-mail).

### **2. L'attività istruttoria**

Dalla istruttoria preliminare effettuata dall'Ufficio in data 15 novembre 2018, è risultato che la predetta graduatoria, contenente i nominativi di circa 1500 docenti, risultava visibile e liberamente scaricabile dal sito web istituzionale del predetto Istituto all'url:

https://....-

Nell'ambito dell'accertamento effettuato, l'Ufficio ha riscontrato che in tali graduatorie, previste dall'art. 5, comma 9, Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124) e dall'art. 32, l. 18 giugno 2009, n. 69, oltre ai dati personali indicati dal reclamante, erano contenute ulteriori informazioni di carattere personale relative ai docenti, non necessarie rispetto alla finalità della pubblicazione.

L'Ufficio ha inoltre rilevato che, nei campi denominati "Pref. 1" "Pref. 2" "Pref. 3" "Pref. 4" risultavano riportate alcune sigle alfabetiche tra cui la lettera "S". Tale lettera, secondo quanto riportato nell'Allegato 6 (codici preferenze) del Decreto del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca del 1° aprile 2014, n. 235 (Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17), nonché nei modelli di domanda relativi alla inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto per il medesimo triennio scolastico, allegato al D.M. 22 maggio 2014, n. 353 (vedi anche art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487), individua la categoria degli "invalidi e mutilati civili". Gli interessati per i quali è stata individuata la presenza della sigla "S" erano circa 25.

Al riguardo, il Liceo Artistico ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni di questa Autorità (nota prot. n. XX del XX) con la nota prot. n. XX del XX.

Nello specifico, in risposta alla richiesta di informazioni di questo Dipartimento è stato rappresentato, fra l'altro, che:

- "la (...) struttura scolastica ha immediatamente provveduto ad eliminare il file delle Graduatorie oggetto della Vs. segnalazione, (...) e contestualmente ha provveduto a richiedere la rimozione dalla pagina obsoleta dalla cache del motore di ricerca Google (...)."
- "Inoltre, sono state effettuate tutte le ulteriori verifiche necessarie a sostenere con assoluta certezza di aver eliminato il file contenente dati non opportunamente verificati dai server del sito istituzionale".

L'Ufficio, sulla base dalle verifiche compiute e degli elementi acquisiti, anche attraverso la documentazione inviata dall'Istituto scolastico, e dei fatti emersi a seguito dell'attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni, ha accertato che il Liceo, pubblicando sul sito web istituzionale, all'url: <https://...>, le graduatorie di Istituto relative ai docenti, recanti in chiaro oltre ai dati identificativi degli interessati, anche informazioni personali non necessarie rispetto alle finalità perseguite con la pubblicazione, quali codice fiscale, indirizzo di residenza, numero di telefono fisso e mobile, indirizzo e-mail, numero di figli, codici di preferenza, nonché dati relativi alla salute di taluni docenti, ha causato un'indebita diffusione di dati personali.

Pertanto, si è proceduto alla notifica delle violazioni effettuate, prevista dall'art. 166, comma 5, del Codice, all'Istituto scolastico, comunicando l'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento e invitando il predetto Liceo a inviare al Garante scritti difensivi o documenti ed, eventualmente, a chiedere di essere sentito dall'Autorità, entro il termine di 30 giorni (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).

In particolare l'Ufficio ha ritenuto che la pubblicazione delle predette graduatorie sia avvenuta in violazione della normativa a tutela dei dati personali, determinando un trattamento di dati personali:

- a) non conforme ai principi di "liceità, correttezza e trasparenza" e di "minimizzazione dei dati", in violazione dell'art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento;
- b) in assenza di un presupposto normativo per la pubblicazione di taluni dati personali quali codice fiscale, indirizzo di residenza, numero di telefono fisso e mobile, indirizzo e-mail, numero di figli, codici di preferenza, dati relativi alla salute degli interessati, in violazione dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
- c) in violazione del divieto di diffusione di dati relativi alla salute (art. 9, parr. 1, 2, 4, del Regolamento di cui all'art. 2-septies, comma 8, del Codice).

Con nota del XX (prot. n. XX) il Liceo artistico ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, e ha dichiarato, in particolare che:

a) l'errore è da imputarsi ad un mero scambio di file in fase di pubblicazione. È infatti consuetudine acquisire le graduatorie in formato privacy, cioè già depurate dei dati particolari e in formato completo, cioè complete di dati particolari, L'assistente amministrativo, nella fase di pubblicazione ha poi caricato sul sito web il file errato, scambiando i due file nella fase di salvataggio".

b) "Il titolare del Trattamento ha provveduto immediatamente ad impartire la procedura da mettere in atto per la pubblicazione dei file sul sito web istituzionale e sulla piattaforma trasparenza". "(...) ha organizzato in collaborazione con il DPO corsi di formazione del personale".

### **3. Esito dell'istruttoria relativa al reclamo presentato. Normativa applicabile**

In via preliminare si rappresenta che, seppure la violazione dei dati personali oggetto dell'istruttoria da parte di questa Autorità sia iniziata prima della data di piena applicazione del Regolamento, al fine della determinazione del quadro normativo applicabile sotto il profilo temporale deve essere richiamato il principio di legalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 689 del 24 novembre 1981 che, nel prevedere come "Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e nei tempi in esse considerati", stabilisce la ricorrenza del principio del tempus regit actum. L'applicazione di tale principio determina, quindi, l'obbligo di prendere in considerazione le disposizioni vigenti al momento della commessa violazione. Nel caso in esame considerando la natura permanente della condotta contestata, al fine della corretta individuazione del quadro sanzionatorio, rileva il momento della cessazione della condotta illecita, che dagli atti dell'istruttoria, come detto, risulta essersi protratta almeno fino alla verifica effettuata dall'Ufficio in data 23 novembre 2018, ossia in epoca successiva al 25 maggio 2018 in cui il Regolamento è divenuto applicabile. In tale quadro, resta impregiudicata la valutazione in ordine alla liceità dei trattamenti di dati personali posti in essere.

Ai sensi della disciplina in materia, "dato personale" è "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato")" (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento). Inoltre, "si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale" (ibidem).

Il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito solo se tale trattamento è necessario "per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento" oppure "per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento" (art. 6, par. 1, lett. c) ed e)).

La normativa europea prevede inoltre che "Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (...)" con la conseguenza che, al caso di specie, risulta applicabile la disposizione contenuta nell'art. 2-ter del Codice, in base al quale l'operazione di diffusione di dati personali (come la pubblicazione in Internet) in ambito pubblico è ammessa solo quando prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

In tale quadro, il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi indicati nell'art. 5 del Regolamento, fra cui quelli di "liceità, correttezza e trasparenza" nonché di "minimizzazione dei dati", secondo i quali i dati personali devono essere – rispettivamente – "trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato" nonché "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" (par. 1, lett. a) e c).

In ogni caso, resta assolutamente vietata la diffusione di dati relativi alla salute (art. 9, parr. 1, 2 e 4, del Regolamento, art. 2-septies, comma 8, del Codice), ossia di «dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute» (art. 4, par. 1, n. 15; considerando n. 35, del Regolamento).

Il Garante, inoltre, nel provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 (doc. web n. [3134436](#)) recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" con riferimento alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali ha peraltro evidenziato che "devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati. Non possono

quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati (cfr. art. 22, comma 8, del Codice), ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici" (cfr. parte seconda par. 3.b.).

Anche il Ministero dell'Istruzione, con circolare del 7 marzo 2008, richiamata dalla circolare del 22 gennaio 2013, ha chiarito che "non è consentita la pubblicazione, accanto ai dati strettamente necessari all'individuazione del candidato (nome, cognome, punteggio, e posizione in graduatoria) di ulteriori dati, come, ad esempio, domicilio, recapito telefonico poiché la conoscenza da parti di terzi dei dati in parola non è strettamente necessaria per raggiungere le finalità istituzionali sottese alla pubblicazione della graduatoria, né esistono nell'ordinamento specifiche norme che consentano la pubblicazione di dati comuni diversi da quelli necessari".

#### **4. Conclusioni**

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell'istruttoria della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 168 del Codice e considerato che, con riferimento al caso di specie, le memorie difensive prodotte dall'Istituto non hanno prodotto elementi tali da determinare l'archiviazione del procedimento, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio, e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Liceo artistico, per aver diffuso, tramite la pubblicazione sul sito web istituzionale, all'url: <https://...>, le graduatorie di Istituto relative ai docenti (circa 1500), recanti in chiaro, oltre ai dati identificativi degli interessati, anche dati personali non necessari rispetto alle finalità perseguite con la pubblicazione della graduatoria, riguardanti il reclamante e tutti i docenti inseriti nelle predette graduatorie, (codice fiscale, indirizzo di residenza, numero di telefono fisso e mobile, indirizzo e-mail, numero di figli, codici di preferenza) determinando un'indebita diffusione di dati personali (cfr. con riguardo alla pubblicazione di dati non pertinenti contenuti in graduatorie scolastiche, Provv. 6 giugno 2013, n. 275, doc. web n. [2536184](#), [2536409](#) e [2535862](#)).

Risulta accertato inoltre che, nelle stesse graduatorie, fossero contenuti dati relativi alla salute di circa 25 docenti. Contrariamente a quanto sostenuto dall'Istituto, infatti, l'indicazione della lettera "S" accanto ai nominativi degli interessati, fornisce informazioni relative allo stato di salute degli stessi, ancorché attraverso la consultazione dell'allegato 6 al decreto del MIUR del 1° aprile 2014, n. 235, e/o dei modelli di domanda relativi alla inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto, allegate al D.M. 22 maggio 2014, n. 353, in violazione del generale divieto di diffusione dei dati sulla salute (art. 2-septies del Codice; art. 9 del Regolamento; cfr., in particolare, il consolidato orientamento del Garante, ancorché con riguardo al quadro normativo previgente, Provv. ti 4 febbraio 2016, n. 35, doc. web n. [4727305](#) e [4912481](#); Provv. 1° giugno 2016, n. 244, doc. web n. [5260571](#), e i provvedimenti ivi citati).

La predetta diffusione di dati si è protratta almeno fino alla verifica effettuata dall'Ufficio, in data 15 novembre 2018, ossia successivamente alla data del 25 maggio 2018 in cui è divenuto applicabile il Regolamento.

Tale pubblicazione è avvenuta in violazione della normativa a tutela dei dati personali e, specificamente:

- a) in violazione dei principi di "liceità, correttezza e trasparenza" e di "minimizzazione dei dati", di cui all'art. 5, par. 1, (par. 1, lett. a) e c) del Regolamento;
- b) In assenza di un presupposto normativo per la pubblicazione di taluni dati personali quali codice fiscale, indirizzo, numero di telefono fisso e mobile, indirizzo e-mail, numero di figli, codici di preferenza, in violazione dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
- c) in violazione del divieto di diffusione di dati relativi alla salute (art. 9, parr. 1, 2, 4, del Regolamento e art. 2-septies, comma 8, del Codice).

In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, atteso che l'Istituto scolastico ha dichiarato di aver provveduto a rimuovere la graduatoria dal sito della scuola (v. nota del XX), circostanza verificata dall'Ufficio, non ricorrono i presupposti per l'adozione di misure correttive, di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento.

#### **5. Adozione dell'ordinanza ingiunzione per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (artt. 58, par. 2, lett. i; 83 Regolamento)**

La violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b); 9, parr. 1, 2, 4, del Regolamento; artt. 2-

ter commi 1 e 3 e 2-septies, comma 8, del Codice è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 83, par. 5, lett. a) del Regolamento.

Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell'art. 166 del Codice, ha il potere correttivo di «infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso» e, in tale quadro, «il Collegio [del Garante] adotta l'ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell'articolo 166, comma 7, del Codice» (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

In applicazione del paragrafo 3 dell'art. 83 del Regolamento, in base al quale, se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del Regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave (di cui all'art. 83, par. 5, del Regolamento), le suindicate violazioni avendo ad oggetto, tra gli altri, la diffusione di dati sulla salute di cui all'art. 2-septies, comma 8 del Codice, sono da ricondursi, ai sensi dell'art. 83, par. 3 dello stesso Regolamento e dell'art. 166, comma 2 del Codice, nell'alveo della sanzione prevista per la predetta violazione con conseguenziale applicazione della sanzione prevista all'art. 83, par. 5, del Regolamento.

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va altresì determinata nell'ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall'art. 83, par. 2, del Regolamento.

In relazione ai predetti elementi è stato considerato che la rilevata condotta, tenuta in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ha avuto a oggetto la diffusione dei dati personali non necessari rispetto alle finalità sottese alla pubblicazione delle graduatorie (codice fiscale, indirizzo, numero di telefono fisso e mobile, indirizzo e-mail, numero di figli, codici di preferenza), riferiti a un elevato numero di soggetti (più di 1500); dei dati relativi alla salute di circa 25 soggetti, individuati nella graduatoria tramite l'annotazione, accanto ai nominativi interessati, della lettera "S" quale titolo di preferenza indicatore della categoria degli "invalidi e mutilati civili", ai sensi del Decreto MIUR 1° aprile 2014, n. 235, allegato 6, relativo ai "codici preferenze", riscontrabile anche nei modelli di domanda relativi alla inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto, allegate al D.M. 22 maggio 2014, n. 353. Tale diffusione di dati personali si è protratta per un notevole lasso di tempo (alcuni anni).

Le violazioni derivano dalla pubblicazione di graduatorie relative al personale docente sul sito istituzionale della scuola; in relazione a forme di diffusione analoghe a quelle in esame, in passato, il Garante aveva adottato le richiamate "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" con le quali aveva dato una serie di indicazioni ai soggetti pubblici per ottemperare alle disposizioni in materia di protezione dati nel momento in cui provvedono a diffondere dati personali sul web.

Di contro è stato considerato: il carattere colposo della condotta in quanto la pubblicazione è da imputarsi ad un mero errore materiale; che l'Istituto si è attivato per rimuovere i dati personali dei soggetti interessati appena ricevuta la richiesta di informazioni e ha quindi collaborato con l'Autorità nel corso dell'istruttoria del presente procedimento al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi; che il Liceo ha avviato una serie di azioni volte a implementare le misure tecniche e organizzative. Non risultano, inoltre, eventuali precedenti violazioni del Regolamento pertinenti commesse dal Liceo Artistico.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, tenendo anche conto della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie ai sensi dell'art. 22, comma 13, del d. lgs. 10/08/2018, n. 101, si ritiene di dover determinare ai sensi dell'art. 83, par. 2, del Regolamento l'ammontare della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 83, par. 5, lett. a) del Regolamento, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b) del Regolamento; 9, parr. 1, 2, 4, del Regolamento, artt. 2-ter commi 1 e 3 e 2-septies, comma 8, del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell'art. 83, par. 1, del medesimo Regolamento.

In relazione alle specifiche circostanze del presente caso, si ritiene altresì, anche in considerazione dell'elevato numero di interessati coinvolti; della tipologia di dati oggetto di illecita diffusione; del lasso temporale intercorso dal momento della pubblicazione fino alla rimozione della graduatoria dal sito web del summenzionato Liceo, che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, prevista dall'art. 166, comma 7 del Codice e

art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE**

dichiara l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Liceo Artistico Statale, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b); art. 9, parr. 1, 2, 4, del Regolamento; artt. 2-ter commi 1 e 3 e 2-septies, comma 8, del Codice, nei termini di cui in motivazione;

### **ORDINA**

al Liceo Artistico Statale di Napoli, con sede legale in di Largo Santi Apostoli, n. 8/A - 80138 Napoli (NA) – C.F. 80020240638, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel presente provvedimento; si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

### **INGIUNGE**

al medesimo Istituto, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge n. 689/1981;

### **DISPONE**

ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

*Roma, 6 febbraio 2020*

IL PRESIDENTE  
Soro

IL RELATORE  
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE  
Busia